MedyaPro - Centro Mediazione - www.medyapro.it

MEDYAPRO
CENTRO MEDIAZIONE

Vai su *Banca Dati della Mediazione Civile*

www.adrmedyapro.it

Invito a percorrere la mediazione con ordinanza che delinea uno spazio negoziale ottimale.

Massima: In relazione a quanto emerso allo stato degli atti le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Il giudice invita quindi le parti personalmente assistite dai loro avvocati ad esperire effettivamente un percorso di mediazione e offre loro alcune considerazioni sullo spazio negoziale entro cui potranno, se vorranno, negoziare, non prima di aver chiarito che gli esiti degli accertamenti peritali consentono di affermare che l'eventuale protrazione del giudizio fino alle estreme conseguenze, cioè alla sentenza, non è ragionevole e dovranno trarsene le conseguenze a carico della parte (o delle parti) che di tale condotta si rendessero responsabili.

Tribunale di Roma, ordinanza 17.10.2019 - Est. Moriconi

RG n. 40093-14

TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°

ORDINANZA

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva:

Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti 1) le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo; per il che si dispone un percorso di mediazione demandata.

Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.

Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.12.2019, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto. Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/'10 come modificato dal D.L.69/'13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, cfr. sentenza tribunale di Roma giudice Moriconi 13630/19 del 27.6.2019, https://iusletter.com/oggi-sulla-stampa/mediazione-scontro-sulla-partecipazione-personale-delle-parti/, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Si evidenzia inoltre che le indicazioni motivazionali sono ispirate ad equità, che non potrà trovare

MedyaPro - Centro Mediazione - www.medyapro.it

spazio nell'eventuale sentenza (indicazione a valere per entrambe le parti costituite).

Ed inoltre consente l'applicazione dell'art. 96 III° cpc (norma applicata nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line, ex multis (2)

P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede,

 DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia;

 INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona 3), assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;

 INFORMA le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, co.2° e che ai sensi dell'art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall'art. 96 III ° cpc;

 VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.12.2019 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del dec.lgs.28/10;

RINVIA all'udienza del 2.4.2020 h.9,30 per quanto di ragione.-

Roma lì 17.10.2019

AVVISI

Il Giudice dott.cons.Massimo Moriconi

---

1) Gli esiti degli accertamenti peritali consentono di affermare che l'eventuale protrazione del giudizio fino alle estreme conseguenze, cioè alla sentenza, non sia ragionevole e dovranno trarsene le conseguenze a carico della parte (o delle parti) che di tale condotta si rendessero responsabili.

A tale riguardo va rammentato che l'applicazione dell'art.96 cpc nella più recente giurisprudenza della S.C. ha abbondonato la

MedyaPro - Centro Mediazione - www.medyapro.it

convinzione che fosse sempre necessaria la colpa grave, potendo derivare l'applicazione del terzo comma dell'articolo, anche da una condotta ostinata e in definitiva la sussistenza di condotte pretestuose (cfr. Cass. ord. Sez.III 29.5/10.9.2018 n.21943 secondo la quale ad integrare il presupposto soggettivo della condanna ex art. 96 co.III° è sufficiente la sussistenza di condotte pretestuose).

In tale contesto, le parti prenderanno in considerazione i seguenti parametri:

>esiti della consulenza tecnica di ufficio, come integrata a richiesta del giudice , ben motivata e quindi base consistente e condivisibile di ragionamento

>esclusione dall'ambito risarcitorio di soggetti diversi da quello direttamente attinto dal danno

>giurisprudenza del giudice sul c.d. danno incrementativo differenziale (per una chiara comprensione del significato e delle implicazioni della locuzione cfr.ex multis: http://www.altalex.com/documents/news/2017/07/05/condotte-medico-sanitarie-evento-dannoso

>considerazione di un range risarcitorio compreso fra €.65.800 euro e €.129.000 (con un particolare focus sulla somma di €.98.000) oltre €.9.000,00 per contributo spese legali oltre Iva Cap e spese generali, oltre alle spese di CTU

2)
http://www.mondoadr.it/giurisprudenza/roma-capitale-condannata-8000-art-96-iii-cpc-mancata-partecipazione-alla-mediazione-ordinata-dal-giudice.html

http://www.concormedia.it/2016/12/richiesta-leffettiva-partecipazione-al-procedimento-di-mediazione-demandata-laddove-per-effettiva-si-richiede-che-le-parti-non-si-fermino-alla- sessione-informativa/

http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf

https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mancata-partecipazione-alla-mediazione-615.aspx

http://www.arcadiaconcilia.it/news/122-nuovo-contributo-del-giudice-dott-massimo-moriconi-sentenza-n-12776-del-23-giugno-tribunale-civile-di-roma-mediazione-punito-anche- chi-vince-la-causa-di-merito

http://www.concormedia.it/2017/02/mediazione-demandata-mancata-partecipazione-per-ingiustificato-motivo-sanzioni-e-insufficienza-del-mero-incontro-informativo-con- verbalizzazione-per-ingiustificata-renitenza-della-parte-invitata/

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-08-04/mediazione-disposta-giudice-deve-104316.php?preview=true

http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-06-24/mediazione-punito- anche-chi-vince-causa-merito-174313.php?uuid=AD7VGhi

http://www.oua.it/sentenze-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito-il-sole-24-ore/

http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale- di-Romasentenza-14.7.2016.pdf

http://www.mediatoriprofessionistiroma.com/condannata-roma-capitale-per-non-aver- aderito-alla-mediazione/

http://www.arcadiaconcilia.it/news/149-tribunale-di-roma-sentenza-del-29-05-2017-giudice-massimo-moriconi-condannata-la-compagnia-di-assicurazione-a-10-000-euro-a-favore-della-parte-attrice-per-non-essere-comparsa-in-mediazione

http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/05/mediazione-demandata

http://www.concormedia.it/2017/10/lassicurazione-che-non-partecipa-alla-mediazione-va-condannata/

MedyaPro - Centro Mediazione - www.medyapro.it

https://www.studiocataldi.it/articoli/27804-condanna-aggravata-per-l-assicurazione-che-si-rende-latitante-alla-mediazione.asp

3) Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto - incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri conferitigli